

#### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli

Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA - **2 06/5826153** - fax **06/53279609**rmic8f000g@istruzione.it - rmic8f000g@pec.istruzione.it
http://icviacrivelli.gov.it/

Codice Meccanografico: RMIC8F000G - C.F. 97713760581

Ai docenti E p.c. al DSGA Al RSPP Al RLS d'Istituto E p.c. al Medico Competente

# OGGETTO: INFORMATIVA SUL RISCHIO DA ALCOLDIPENDENZA PER GLI INSEGNANTI, SUL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE – VALUTAZIONE DEL "RISCHIO TERZI".

Secondo gli attuali riferimenti normativi in vigore, l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado rientra tra quelle ritenute ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. È vietata pertanto l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a chiunque svolga la mansione sopraelencata, e che potrà essere sottoposto a controllo alcolimetrico mirato ai sensi della normativa in vigore, effettuato o dal Medico Competente o dai servizi SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dell'ASL.

#### 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

### Legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e

problemi alcol

correlati)

- "Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi, di individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche" (art.15);
- "Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, (comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali" (comma 2).

Questa legge regolamenta la problematica dei rischi conseguenti all'assunzione di alcol da parte dei lavoratori, stabilendo agli articoli 1, 2 e 15 guattro fondamentali principi:

- 1. l'assunzione di bevande alcoliche durante l'attività lavorativa incrementa il rischio di provocare infortuni sul lavoro o danni a terze persone;
- 2. al fine di eliminare tale rischio è vietato assumere o somministrare bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi:
- 3. a fini di prevenzione, è prevista l'effettuazione di controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro da parte dei medici competenti, o dei medici del lavoro dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (di seguito SPreSAL);
- 4. il lavoratore affetto da patologie alcol correlate ha diritto ad accedere a programmi terapeutico- riabilitativi, conservando il proprio posto di

Provvedimento del 16 marzo 2006 (Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche)

Comprende un elenco di 14 attività lavorative tra cui rientra "l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado".

D. Lgs. 81/2008

(Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

- "Le visite mediche di cui al comma 2, a cura spese del datore di lavoro, comprendono qli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni

di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti" (art. 41).

#### 2. RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Il MC, nell'espletamento della sua funzione, potrà effettuare controlli a campione ed a sorpresa nei confronti degli addetti alle attività di insegnamento. Il tutto nel completo rispetto degli obblighi di riservatezza.

In caso di positività, il MC, sulla base della propria valutazione, potrà effettuare un ulteriore controllo sull'aria espirata con un intervallo temporale superiore a 10 minuti, preferibilmente tra 15 e 20 minuti. Nel caso in cui il MC rilevi l'avvenuta assunzione di alcolici in un lavoratore, potrà esprimere un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione e valutare i tempi della stessa in funzione del quadro clinico rilevato.

Il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito da parte del Datore di Lavoro ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico conseguente alla sua condizione.

Per principio di precauzione lo stesso provvedimento verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi all'accertamento, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento.

Conseguentemente, il MC dichiarerà che "non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari" e il Datore di Lavoro provvederà a sospendere in via cautelativa il lavoratore dalla mansione a rischio.

Il risultato dell'esame dovrà essere refertato, in duplice copia con le generalità del lavoratore e dell'operatore che esegue il test, il luogo in cui è stato eseguito l'esame, la data, l'ora e l'esito del test. Il lavoratore può chiedere che vengano riportate sul verbale eventuali

dichiarazioni. Una copia del referto deve essere consegnata al lavoratore. In caso di riscontro di positività, la misurazione deve obbligatoriamente essere confermata per determinazione diretta dell'alcolemia, previo ottenimento del consenso informato.

Le eventuali controanalisi, che possono essere richieste dal lavoratore entro 10 giorni dalla comunicazione della positività del test di conferma, sono eseguite dal laboratorio di riferimento regionale alla presenza del lavoratore, che potrà eventualmente avvalersi della presenza di un legale e/o consulente tecnico di fiducia, entro 30 giorni dal recepimento della richiesta del lavoratore. I costi delle eventuali controanalisi sono a carico del lavoratore.

Nel caso di diagnosi di assenza di dipendenza il lavoratore adibito alle attività a rischio sarà comunque sottoposto a specifico monitoraggio individualizzato per almeno 6 mesi a cura del MC. Nel caso di diagnosi di dipendenza il lavoratore, per essere riammesso all'esercizio delle mansioni lavorative a rischio, dovrà sottoporsi ad un programma terapeutico individualizzato. L'esito positivo del programma terapeutico potrà essere certificato dai servizi alcologici dopo almeno 12 mesi di remissione completa dall'uso di sostanze alcoliche. Al termine del percorso specialistico di recupero il MC, acquisita la valutazione favorevole dello specialista alcologo, comunica al lavoratore e al DL la cessazione dei motivi che hanno richiesto l'allontanamento temporaneo dalla mansione a rischio del lavoratore, esprimendo il giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

Per principio di precauzione l'allontanamento temporaneo del lavoratore dalla mansione a rischio verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e agli eventuali successivi accertamenti, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento. Conseguentemente, il MC dichiarerà che "non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire la visita o gli accertamenti sanitari" e il D. Lavoro provvederà a sospendere in via cautelativa il lavoratore dalla mansione a rischio.

## INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO DELLE SINDROMI E DEI DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI DOVUTI ALL'USO DI ALCOL

Secondo la classificazione internazionale ICD-10 dell'OMS, l'alcol è sostanza psicotropa capace di indurre dipendenza. È inoltre una sostanza tossica per il nostro organismo e cancerogena, causa di circa 60 differenti condizioni di malattia ed infortunio, di danni sociali, mentali ed emotivi. L'OMS da tempo ribadisce che non esistono livelli di consumo di alcol sicuri per la salute ma esistono diversi livelli di rischio. In base a tali livelli vengono definite le seguenti modalità di consumo:

Consumo a basso rischio	Livello di consumo inferiore a 20 grammi di alcol (1-2 U.A.) al giorno per le donne adulte, a 40 grammi (2-3 U.A.) al giorno per gli uomini adulti.
Consumo a rischio	Livello di consumo o modalità di bere che supera le quantità a basso rischio e che può determinare un rischio nel caso di persistenza di tali abitudini.
Consumo dannoso	Modalità di consumo che causa danno alla salute, a livello fisico o mentale. A differenza del consumo a rischio, la diagnosi di consumo dannoso può essere posta solo in presenza di un danno alla salute del soggetto correlabile al consumo di alcol.
Alcoldipendenza	Insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali e cognitivi in cui l'uso di alcol riveste per l'individuo una priorità sempre maggiore rispetto ad abitudini che in precedenza avevano ruoli più importanti.  Il termine "alcoldipendenza" trova una sua precisa collocazione nei criteri classificativi dell'OMS (ICD 10) secondo cui la sindrome di dipendenza si ha quando sono presenti tre o più dei seguenti criteri:  1. bisogno imperioso o necessità di consumare dell'alcol (craving);  2. perdita di controllo: incapacità di limitare il proprio consumo di alcol;  3. sindrome di astinenza;  4. sviluppo di tolleranza;

L'inquadramento diagnostico delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol avviene in base a criteri diagnostici comunemente accettati a livello internazionale: è alcoldipendente un soggetto che sviluppa sintomi cognitivi, comportamentali e fisiologici correlati all'uso ripetuto di alcol, evidenziato da:

- 1. compromissione fisica: astinenza, tolleranza e/o problemi organici alcol correlati (cirrosi, danni neurologici);
- 2. compromissione psichica: persistenza nell'uso nonostante il peggioramento di situazioni fisiche o psicologiche;
- 3. compromissione sociale: riduzione delle attività socio-relazionali (problemi lavorativi, problemi familiari, divorzio, isolamento sociale);
- 4. perdita di controllo o desiderio patologico (craving);
- 5. tentativi di ridurre o controllare l'uso dell'alcol;
- 6. assunzione in quantità superiori o per tempi più lunghi di quanto previsto dal soggetto;
- 7. grande quantità di tempo speso per procurarsi e/o assumere alcol;
- 8. comportamenti dettati dalla perdita di controllo e dal desiderio patologico associati o meno a tolleranza e astinenza fisica.

Elementi indicativi per possibile assunzione acuta di alcol che determini una condizione di rischio nello svolgimento delle attività incluse nell'allegato 1 dell'Intesa Stato – Regioni:

FASCIA A	<ul> <li>alito "alcolico";</li> <li>ha portato alcolici in azienda;</li> <li>è stato visto bere alcolici sul lavoro od in pausa pranzo;</li> <li>difficoltà di equilibrio;</li> <li>evidente incapacità a guidare un mezzo;</li> <li>si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato;</li> </ul>
FASCIA B	<ul> <li>incapacità a comprendere un ordine semplice;</li> <li>ha difficoltà a parlare;</li> <li>instabilità emotiva;</li> <li>ha provocato incidenti-infortuni con modalità ripetute;</li> <li>assenteismo;</li> <li>almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week-end;</li> </ul>
FASCIA C	<ul> <li>ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini;</li> <li>calo del rendimento;</li> <li>disattenzione;</li> <li>ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa;</li> <li>litigiosità con i colleghi di lavoro;</li> <li>frequenti ritardi all'entrata.</li> </ul>

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marina D'Istria Documento prodotto e conservato in originale informatico Firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del CAD